



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 51 del 2013

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/158 CC NAS RG del 23.09.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/158 CC NAS RG del 23.09.2013, ore 17,30, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 06.09.2013, ore 11,00, presso il laboratorio di confezionamento di conserve alimentari "SPATUZZA s.r.l.", sito in Vittoria, S.S. 115 bivio per Acate, del quale risulta legale responsabile SPATUZZA Anna Maria, nata a Bologna il 02.01.1956 e residente a Vittoria, Via Forlanini n.° 225.

Atteso che alla predetta Sig.ra SPATUZZA Anna Maria è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE N.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per avere, nella qualità di legale responsabile della "SPATUZZA s.r.l.", *"omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (mancanza del prescritto Piano di autocontrollo HACCP e relative schede di identificazione della ditta procedente al confezionamento nonché della verifica delle pulizie dei locali, etc ..."*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 02.10.2013 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E – 0023487 del 29.10.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0025162 del 19.11.2013;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dalla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 12.12.2013, alle ore 11,10;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

- è stato accertato che i locali, ove è avvenuta l'ispezione igienico-sanitaria, siti in Vittoria, S.S. 115 bivio per Acate, ceduti in locazione ad uso diverso da quello abitativo alla sig.ra Spatuzza Anna Maria in data 19.12.2012, sono stati dimessi dalla conduttrice come da certificazione in atti della Agenzia delle Entrate del 5.3.2013;
- che la produzione, quindi, è stata effettuata altrove, affidata ad una ditta terza dal 13 marzo al 18 giugno 2013;
- che la ricorrente non ha predisposto le procedure di autocontrollo HACCP ritenendo, erroneamente, che la produzione ed il confezionamento presso terzi esimesse da tale incombenza, ove il terzo fosse in possesso della procedura di autocontrollo;
- che è emerso, in sede di audizione, che l'errore è stato determinato da informazioni non adeguate né puntuali fornite alla ricorrente, per cui la stessa operava nella convinzione di non essere tenuta alla predisposizione di una procedura HACCP per la parte della attività dalla stessa materialmente gestita con la etichettatura, temporanea conservazione e trasferimento delle confezioni;
- che, tuttavia, alla fattispecie non è applicabile la esimente di cui all'art. 3, comma 1, L. 689/1981, che escluderebbe la coscienza e volontà, sia essa dolosa o colposa, della omissione, in quanto in proposito non sono stati forniti dati obiettivi atti a provare, nel caso in questione, la inevitabilità dell'errore e la non superabilità dello stesso con l'uso della normale diligenza (cfr. sentenza Trib. Milano Sez. I del 30.04.2013);
- che l'attività è stata svolta per un breve lasso di tempo per cui la situazione di pericolo è stata limitata.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile che si è adoperato per la eliminazione delle conseguenze della violazione medesima con la sospensione della attività e la risoluzione del contratto di affitto ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra SPATUZZA Anna Maria, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA, nata a Bologna il 02.01.1956 e residente a Vittoria, Via Forlanini n.° 225 in qualità di legale rappresentante della ditta di confezionamento di conserve alimentari “Spatuzza s.r.l.”;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 10 GEN. 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquo

